



AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI – TRATTAMENTO DEGLI OPTIONAL E DELLE SPESE CARBURANTE

A CURA DI

ROSANNA CANNONE
CHIARA CERVELLIN

Premessa

Con la presente Comunicazione, si segnalano due recenti risposte ad interpello fornite dall'Agenzia delle Entrate in merito alla corretta determinazione del *fringe benefit* imponibile per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

1. Accessori optional sul veicolo concesso in uso promiscuo

risposta ad interpello n. 233/2025, 9 settembre 2025

Il quesito sottoposto all'Agenzia delle Entrate riguarda l'ipotesi in cui i dipendenti richiedano **l'installazione di accessori optional sul veicolo concesso in uso promiscuo**, con costo integralmente a loro carico, addebitato mediante trattenuta in busta paga.

Con la risposta a interpello in esame, l'Amministrazione Finanziaria ha affermato che le somme trattenute ai dipendenti per *optional* aggiuntivi **non riducono il valore del *fringe benefit* tassabile**.

La motivazione risiederebbe nella modalità di calcolo del *fringe benefit* stesso: il valore dell'auto concessa in uso promiscuo è determinato forfetariamente sulla base dei costi chilometrici definiti dalle tabelle elaborate annualmente dall'ACI, nel cui calcolo vengono considerati i soli costi direttamente o indirettamente all'utilizzo del veicolo. Tale calcolo, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, non comprende il valore degli *optional* aggiuntivi, che risultano estranei alla determinazione forfetaria.

Di conseguenza, gli importi trattenuti ai dipendenti per gli optional non possono ridurre l'ammontare del *fringe benefit* imponibile.

In presenza di tali casistiche, si raccomanda di verificare il regime fiscale applicato e le modalità di calcolo dei *fringe benefit*, al fine di assicurarne la conformità ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

2. Auto elettriche o ibride e ricariche di energia effettuate con card aziendale

risposta ad interpello n. 237/2025, 10 settembre 2025

Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi plug-in concessi in uso promiscuo, effettuata mediante card aziendale utilizzabile presso colonnine pubbliche, con costo a carico della società, anche per l'uso privato del mezzo.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il **servizio di ricarica elettrica fornito dal datore di lavoro non costituisce un ulteriore *fringe benefit* (rispetto alla concessione in uso promiscuo del veicolo) e non genera reddito imponibile aggiuntivo per i dipendenti**, a prescindere dall'uso (aziendale o privato) del veicolo. Ciò in quanto le tabelle dei costi chilometrici elaborate dall'ACI, ai fini della determinazione forfetaria del valore del *fringe benefit*, sono comprensive di tutti i costi di utilizzo del veicolo, incluse varie tipologie di carburante, tra cui l'energia elettrica, considerata alla stregua dei carburanti tradizionali.

Inoltre, nell'eventualità in cui la società fissi, attraverso una *policy* aziendale, un determinato limite all'uso privato del veicolo e riaddebiti al dipendente, tramite fattura, il costo delle ricariche elettriche che superano tale soglia, tali somme non possono essere portate in diminuzione del *fringe benefit*, ma devono essere addebitate al dipendente ovvero trattenute sull'importo netto corrisposto in busta paga.

Implicazioni operative

Alla luce di tali chiarimenti, si precisa che:

- l'assegnazione ai dipendenti di una card aziendale per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi presso colonnine pubbliche, con costo a carico esclusivo della società, non costituisce un *fringe benefit* aggiuntivo;
- il valore del *fringe benefit* da assoggettare a tassazione rimane quello calcolato convenzionalmente sulla base delle tabelle ACI, senza alcuna modifica;
- eventuali addebiti ai dipendenti per consumi eccedenti i limiti stabiliti dalla *policy* aziendale devono essere addebitati al dipendente o trattenuti dall'importo netto in busta paga;
- la società deve formalizzare l'operazione emettendo fattura al dipendente per l'importo addebitato e/o trattenuto.

Anche in questo caso, si raccomanda di verificare le *policy* aziendali interne attualmente in uso al fine di garantire la loro conformità ai principi interpretativi espressi dall'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o per un'analisi specifica delle *policy* aziendali.